BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA
DAL 1883

SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI – CODICE A.B.I.: 05385.0

PROGETTO DI GOVERNO SOCIETARIO

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA società cooperativa per azioni – Sede Legale e Direzione Generale: Via O. Serena n. 13, 70022 Altamura (BA) – Telefono: 0808710111 – Fax: 0808710714 - BIC-SWIFT: BPDMIT3B –Cod. Destinatario: IOPVBGU - www.bppb.it – Iscrizione all'Albo delle Banche 05293.6 – Codice fiscale e Partita IVA: 00604840777 – Numero di iscrizione R.E.A. BA 334610 – Iscrizione all'Albo Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. Altre cooperative) n. A159699 – Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Capitale sociale e Riserve al Capitale sociale e Riserve al 31/12/2022: € 284.886.048.

SCHEDA INFORMATIVA

Codice / Versione	PGS / 6
Anno di revisione	2023
Approvato dal Consiglio di Amministrazione del	22 novembre 2023
Visto di conformità	S
Decorrenza	Immediata
Struttura Owner	Servizio Segreteria Organi Societari
Destinatari	Banca
Norme collegate	-
Norme sostituite	PGS / 5
Norme annullate	-

CRONOLOGIA DELLE MODIFICHE APPORTATE

VERSIONE	APPROVAZIONE	CONTENUTI
-	**Delibera CdA del 21/12/2010 con parere favorevole del Collegio Sindacale**	Istituzione del Progetto di Governo Societario.
-	**Delibera CdA del 21/05/2015 con parere favorevole del Collegio Sindacale**	Rivisitazione integrale del documento con deliberazione assunta con il parere favorevole del Collegio Sindacale.
-	**Delibera CdA del 29/09/2016 con parere favorevole del Collegio Sindacale**	Aggiornamento del documento a seguito della nomina dell'Amministratore Delegato, in sostituzione del Comitato Esecutivo.
1	**Delibera CdA del 06/04/2017 con parere favorevole del Collegio Sindacale**	Rivisitazione del documento per adeguarlo alle modifiche statutarie approvate dall'Assemblea dei Soci dell'8 aprile 2017.
2	**Delibera del CdA del 28/06/2018 con parere favorevole de Collegio Sindacale**	Rivisitazione del documento con parere favorevole del Collegio Sindacale
3	**Delibera AD del 06/06/2019**	Aggiornamento in funzione dell'assetto organizzativo in vigore dal 18/02/2019
4	**-**	Allineamento all'organigramma in vigore dal 01/08/2019
5	**Delibera AD del 02/04/2021**	Allineamento all'organigramma in vigore dal 03/02/2021

VERSIONE	APPROVAZIONE	CONTENUTI
6	**Delibera CdA del 22/11/2023**	Aggiornamento del documento a seguito dell'adozione del nuovo modello di Governance ESG e del 40° agg. della circolare 285/2013

SOMMARIO

1. Tabella delle unità organizzative citate ____ *6*

2. Premessa ____ *6*

3. Individuazione della categoria dimensionale e della complessità operativa della Banca ____ *6*

4. Profilo della Banca ____ *7*

4.1. Costituzione, sede, durata ____ **7**

4.2. Struttura finanziaria ____ **7**

5. Diritti dei soci ____ *8*

5.1. Acquisto della qualità di Socio ____ **8**

5.2. Diritto di recesso ____ **8**

5.3. Diritto di impugnativa ____ **8**

5.4. Diritto di intervento in Assemblea e rappresentanza ____ **9**

6. Modello di amministrazione e controllo ____ *9*

7. Modello di Governance ESG ____ *9*

8. Struttura organizzativa ____ *10*

8.1. Assetto di Governo ____ **10**

9. Organi sociali ____ *10*

9.1. Assemblea dei Soci ____ **10**

9.1.1. Quorum costitutivi e deliberativi ____ 11

9.2. Consiglio di Amministrazione ____ **11**

9.2.1. Nomina e durata in carica degli Amministratori ____ 11

9.2.2. Composizione quali-quantitativa ottimale ____ 12

9.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione ____ 13

9.2.4. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione ____ 14

9.2.5. Sistema delle deleghe ____ 15

9.2.6. Organi delegati ____ 15

9.2.7. Presidente del Consiglio di Amministrazione ____ 16

9.2.8. Comitati endo-consiliari ____ 16

9.3. Collegio Sindacale ____ **17**

9.4. Collegio dei Probiviri ____ **18**

9.5. Direzione Generale ____ **18**

9.5.1. Comitati Direzionali ____ 19

10. Funzioni di Controllo ____ *19*

10.1. Controlli di primo livello (controlli di linea) ____ **20**

10.2. Controlli di secondo livello (controlli sui rischi e sulla conformità) 21

10.3. Controlli di terzo livello 24

10.4. Organismo di vigilanza ai sensi del D.L.gs. 231/2001 25

10.5. Revisione legale dei conti 26

11. Operazioni con Soggetti Collegati 26

12. Sistemi di incentivazione e remunerazione 27

13. Flussi informativi 27

14. Piani di formazione 28

15. Revisione del Progetto di Governo Societario 28

16. Modalità di diffusione al pubblico 28

1. Tabella delle unità organizzative citate

Amministratore Delegato
Direttore Generale
Vice Direttore Generale
Direzione Internal Audit
Direzione Compliance e Antiriciclaggio
Direzione Risorse
Direzione Risk Management
Direzione Organizzazione e Back Office
Servizio Audit Operativi
Servizi Audit Specialistici

2. Premessa

Il presente progetto di governo societario è stato predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.c.p.A., (la "**Banca**" o la "**Società**") in attuazione di quanto previsto dal Titolo IV, Capitolo 1 ("*Governo societario*") della Circolare Banca d'Italia 17 dicembre 2013, n. 285, recante "*Disposizioni di vigilanza per le banche*" (la "**Circolare 285**").

3. Individuazione della categoria dimensionale e della complessità operativa della Banca

Ai sensi della Circolare 285, si definiscono:

- *banche di maggiori dimensioni o complessità operativa*: *i)* le banche considerate significative ai sensi dell'art. 6, par. 4 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (2); *ii)* le banche quotate; *iii)* le banche che si sono collocate in tale categoria in esito al processo di valutazione;
- *banche di minori dimensioni o complessità operativa*: le banche con un attivo pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione;
- *banche intermedie*: le banche con un attivo, compreso tra i 5 miliardi di euro ed i 30 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l'esercizio finanziario corrente, fatto salvo l'esito della valutazione.

All'esito del processo di valutazione condotto dal Consiglio di Amministrazione alla luce dei criteri sopra menzionati e, in particolare, in ragione della dimensione dell'attivo di bilancio, la Banca è qualificabile come "banca intermedia", in quanto il totale attivo è compreso tra i 5 e 30 miliardi.

Inoltre la Banca non è stata classificata dalla Banca d'Italia come "ente piccolo e non complesso" (Small and Non-Complex Institution – SNCI) in virtù di criteri qualitativi di cui la Vigilanza ha tenuto conto legati prevalentemente agli accresciuti livelli di complessità organizzativa ed operativa della Banca.

4. Profilo della Banca

4.1. Costituzione, sede, durata

Banca Popolare di Puglia e Basilicata è una Società cooperativa per azioni costituita in data 20 dicembre 1995, con atto a rogito del notaio dott. Berloco – rep. n. 118240 e racc. n. 32817 – e, nella sua attuale configurazione societaria, deriva dalla fusione tra la Banca Popolare della Murgia e la Banca Popolare di Taranto, nonché da successive incorporazioni di numerose banche locali.

La Società ha sede Legale e Direzione Generale in Altamura (BA) e non fa parte di alcun gruppo creditizio.

Con l'osservanza delle disposizioni vigenti, la Banca può istituire, trasferire e sopprimere succursali in Italia e all'estero.

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata previa deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

4.2. Struttura finanziaria

In conformità alle vigenti disposizioni di legge e di Statuto, il capitale sociale è variabile ed è rappresentato da azioni ordinarie nominative ed indivisibili senza indicazione del valore nominale. Le azioni sono nominative ed indivisibili e non è consentita contitolarità delle medesime.

Con delibera del 29/04/2022, l'Assemblea straordinaria ha conferito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del cod.civ., la facoltà di deliberare in una o più volte – entro il 29/04/2027– l'aumento di capitale scindibile a pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni, e/o in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni, anche subordinate, per un importo massimo di Euro 50.000.000.

In caso di introduzione, così come in caso di successiva rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni e in caso di proroga della durata della Società non è consentito il recesso dei soci.

Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui è titolare.

Nessuno può essere titolare direttamente o indirettamente di azioni per un valore eccedente il limite stabilito per legge.

La Banca è un emittente avente azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'art. 2-*bis* del regolamento adottato con deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni.

La Banca non è quotata su alcun mercato regolamentato, ma a partire dal 29/12/2017 ha aderito al mercato HI MTF (attualmente Vorvel), che è una Multilateral Trading Facility, per quanto attiene la quotazione degli strumenti finanziari di propria emissione.

5. Diritti dei soci

Oltre a quelle di legge, le principali norme che regolano i diritti dei soci sono contenute nello Statuto sociale.

5.1. Acquisto della qualità di Socio

In linea con quanto previsto dagli artt. 7 e ss. del vigente Statuto, possono essere ammesse a Socio le persone fisiche, con esclusione – per tutta la durata della relativa situazione di incapacità – di interdetti, inabilitati, falliti e di coloro che abbiano riportato condanne che comportino interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi, le associazioni ed altri enti, previa designazione per iscritto della persona fisica autorizzata a rappresentarli.

Ai fini dell'ammissione è inoltre necessario che l'aspirante Socio abbia uno sperimentato rapporto di clientela in atto con la Banca; ovvero che sia favorevolmente conosciuto nelle aree in cui la medesima è attiva attraverso la rete dei propri sportelli.

L'ammissione a Socio avviene su richiesta dell'interessato, previo gradimento espresso dal Consiglio di Amministrazione della Società e comunicato all'interessato entro 60 (sessanta) giorni dal momento in cui la domanda è pervenuta alla Società.

L'eventuale rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato all'esame del Collegio dei Probiviri entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della notizia, a pena di decadenza. Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione su motivata richiesta del Collegio dei Probiviri e la sua decisione non è appellabile.

La qualità di Socio si acquista dopo l'iscrizione nel libro Soci, adempiute le formalità prescritte. Sino a quando non abbia richiesto e ottenuto l'ammissione a Socio, il titolare delle azioni può esercitare i soli diritti aventi contenuto patrimoniale.

5.2. Diritto di recesso

In conformità a quanto previsto dall'art. 14 dello Statuto, il socio può recedere dalla società nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e gli effetti da essa previsti.

È comunque escluso il recesso nel caso di proroga della durata della Società e nel caso di introduzione, così come in caso di rimozione, di vincoli alla circolazione delle azioni.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art. 6 comma 2 dello Statuto.

5.3. Diritto di impugnativa

Il diritto di impugnativa delle deliberazioni assembleari è regolato dalle vigenti disposizioni del codice civile.

Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2377 del codice civile, le deliberazioni dell'Assemblea che non sono prese in conformità della legge o dello Statuto possono essere impugnate dai Soci assenti, dissenzienti o astenuti, dagli Amministratori e dal Collegio Sindacale.

L'impugnazione può essere proposta dai Soci quando possiedono tante azioni aventi diritto di voto con riferimento alla deliberazione che rappresentino, anche congiuntamente, l'1‰ (uno per mille) del capitale sociale.

I Soci che non rappresentano la parte di capitale menzionata e quelli che, in quanto privi di voto, non sono legittimati a proporre l'impugnativa, hanno diritto al risarcimento del danno loro cagionato dall'eventuale non conformità della deliberazione alla legge o allo Statuto.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno devono essere proposte nel termine di 90 (novanta) giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta a iscrizione o a deposito nel registro delle imprese, entro 90 giorni dall'iscrizione o dal deposito.

L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

Ai sensi dell'art. 2388, comma 4, del codice civile, i soci possono, altresì, impugnare le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione lesive dei propri diritti.

5.4. Diritto di intervento in Assemblea e rappresentanza

Ai sensi dello Statuto hanno diritto di intervenire all'Assemblea ed esercitarvi il diritto di voto solo coloro che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione e siano in grado di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea ha la facoltà di farsi rappresentare da altro socio che abbia diritto di intervenirvi, purché il soggetto delegato non sia un Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.

Le deleghe, compilate con l'osservanza delle norme di legge e dei regolamenti disciplinanti lo svolgimento delle assemblee della Società, valgono tanto per la prima che per la seconda convocazione.

Ciascun socio può rappresentare fino a un massimo di 10 Soci.

6. Modello di amministrazione e controllo

La Banca adotta il sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale", che prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione con funzioni di supervisione strategica e di gestione e di un Collegio Sindacale con funzioni di controllo. Entrambi i menzionati organi sono nominati dall'Assemblea.

Le funzioni esecutive per la gestione operativa della Società sono attribuite all'Amministratore Delegato che cumula anche le funzioni di Direttore Generale o in alternativa al Comitato Esecutivo.

Nella scelta del modello di amministrazione e controllo la Banca ha tenuto conto della propria struttura proprietaria, delle dimensioni e della complessità operativa della stessa, nonché degli obiettivi strategici di medio e lungo periodo della Società. L'adozione del sistema c.d. "tradizionale" è, pertanto, ritenuta coerente per una società, come la Banca, avente dimensioni contenute e appare idonea ad assicurare l'efficienza della gestione, l'efficacia dei controlli, l'ottimale articolazione delle funzioni e il contenimento dei costi di gestione.

7. Modello di Governance ESG

, La Banca adotta un Modello di Governance ESG "ibrido", in coerenza con quanto previsto dalle Aspettative di Vigilanza sui rischi climatici e ambientali della Banca d'Italia dell'aprile 2022

Per la definizione del modello di governance ESG, la Banca ha:

- Istituito un apposito comitato, di natura endo-consiliare e composto da 3 membri del Consiglio di Amministrazione, al fine di supportare l'organo con funzione di supervisione strategica nella definizione degli indirizzi strategici con riferimento alla sostenibilità;
- Individuato due Unità Organizzative preposte agli adempimenti ESG (c.d. «cabine di regia») nelle Vice Direzioni Generali Operations e Commerciale che, mediante le strutture a loro riporto, gestiscono rispettivamente gli adempimenti interni rispetto alle tematiche ESG e le iniziative ed i rapporti con l'esterno in ambito sostenibilità;

- Ampliato le responsabilità del Comitato Monitoraggio Rischi al fine di costituire il Comitato Monitoraggio Rischi e Sostenibilità con l'obiettivo di monitorare la corretta attuazione delle strategie ESG e garantire il coordinamento tra le due «cabine di regia», necessario ad assicurare un approccio olistico della Banca alla sostenibilità;
- Attribuito specifici ruoli e responsabilità, nell'attuazione operativa delle strategie ESG della Banca, a ciascuna struttura operativa potenzialmente rilevante in tale ambito.

8. Struttura organizzativa

8.1. Assetto di Governo

L'assetto di governo societario è rappresentato dall'insieme delle metodologie, dei modelli e dei sistemi di pianificazione, gestione e controllo necessari al funzionamento della Banca.

La finalità è quella di garantire il perseguimento degli obiettivi aziendali e le condizioni di sana e prudente gestione mediante efficaci assetti organizzativi.

Ai sensi dello Statuto sociale, il governo societario della Banca, secondo le rispettive competenze, è demandato ai seguenti organi sociali:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio di Amministrazione;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Comitato Esecutivo o Amministratore Delegato;
- Collegio Sindacale;
- Collegio dei Probiviri;
- Direzione Generale.

La Banca ha inteso rafforzare il ruolo e il funzionamento degli organi di amministrazione e controllo e il rapporto di questi con la struttura aziendale, definendo e formalizzando una chiara ed equilibrata ripartizione dei compiti e dei poteri, evitando concentrazioni di potere che possano impedire una corretta dialettica interna e attribuendo una particolare rilevanza al sistema dei controlli interni.

9. Organi sociali

9.1. Assemblea dei Soci

L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le relative delibere, assunte in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

L'Assemblea dei Soci, ordinaria e straordinaria, delibera sulle materie che ai sensi della normativa applicabile e dell'art. 22 dello Statuto sono rimesse alla rispettiva competenza.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per la trattazione degli argomenti di cui all'art. 2364 del codice civile, in conformità a quanto previsto dal Titolo III dello Statuto.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio di Amministrazione; la convocazione, occorrendo, può essere disposta anche dal Collegio Sindacale, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di insorgenza di eventuali cause di scioglimento della società il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea dei soci per gli adempimenti conseguenti.

L'assemblea è convocata mediante avviso ai Soci recante l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e l'elenco degli argomenti da trattare, l'eventuale data per la seconda convocazione, nonché le modalità di esercizio del voto per corrispondenza o mediante altri mezzi di comunicazione, in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nel vigente Regolamento Assembleare.

L'avviso di convocazione è pubblicato, nei modi previsti dalla legge, almeno 30 (trenta) giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione.

La partecipazione all'Assemblea è disciplinata dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

9.1.1. Quorum costitutivi e deliberativi

Ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano, in proprio o per delega, almeno 1/4 (un quarto) dei Soci;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è costituita:

- in prima convocazione, quando sia presente o rappresentato almeno 1/3 (un terzo) dei Soci;
- in seconda convocazione, con l'intervento di almeno 1/25 (un venticinquesimo) dei Soci stessi.

Qualora le deliberazioni dell'Assemblea abbiano per oggetto il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società o il trasferimento della sede sociale all'estero è richiesta, anche in seconda convocazione, la presenza di almeno 1/10 (un decimo) dei Soci, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge.

L'assemblea (tanto ordinaria quanto straordinaria) delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza assoluta dei voti, fatte salve eventuali diverse disposizioni di legge, considerandosi respinte le proposte in caso di parità fra voti favorevoli e contrari.

La nomina alle cariche sociali avviene a maggioranza relativa, in conformità alle modalità dettagliatamente disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento Assembleare.

9.2. Consiglio di Amministrazione

9.2.1. Nomina e durata in carica degli Amministratori

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri non inferiore a nove e non superiore a undici secondo le determinazioni dell'Assemblea, di cui almeno 1/4 (un quarto) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto. I Consiglieri eletti tra i Soci aventi diritto di voto, con un'età non superiore ai 75 anni all'atto della nomina, devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità, soddisfare criteri di competenza e correttezza, e dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, in conformità alla normativa, anche regolamentare e di vigilanza, pro tempore vigente.

,

Il numero dei Consiglieri è ritenuto adeguato alle dimensioni e alla complessità dell'assetto organizzativo della Banca, al fine di presidiare efficacemente l'intera operatività aziendale – sia sotto il profilo della gestione che sotto quello dei controlli – evitando, al contempo, una composizione pletorica.

La dialettica interna al Consiglio, nel quale sono compresenti le funzioni di supervisione strategica e di gestione, è favorita dalla presenza, in seno all'Organo, di un numero adeguato di componenti non esecutivi – pari ad almeno 1/3 (un terzo) del totale – chiamati, in virtù della loro autorevolezza e professionalità, a

svolgere una costante funzione di monitoraggio e contrappeso nei confronti dei membri esecutivi e del *management* della Banca.

Gli Amministratori sono eletti dall'Assemblea tra i Soci aventi diritto di voto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, *pro tempore* vigente, durano in carica per 3 esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

Al fine di garantire la rappresentanza, in ambito consiliare, delle diverse componenti della compagine sociale, all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procede mediante voto di lista. In particolare, ai sensi dell'art. 30 dello Statuto, in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori, gli altri possono provvedere alla loro sostituzione per cooptazione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale e purché la maggioranza sia sempre costituita da Amministratori nominati dall'Assemblea, scegliendoli, ove possibile, tra i non eletti delle liste cui appartenevano i Consiglieri cessati. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Gli Amministratori eletti in sostituzione di quelli venuti a mancare ne assumono l'anzianità di carica.

Le regole di funzionamento del Consiglio di Amministrazione sono dettagliatamente disciplinate nel Regolamento del Consiglio di Amministrazione.

ll Consiglio di Amministrazione, inoltre, tenuto conto delle dimensioni, delle caratteristiche e del grado di complessità dell'attività della Società, ha definito ed approvato una Politica sui requisiti e criteri di idoneità dei propri componenti (Policy requisiti di idoneità degli esponenti aziendali), ivi compresi il requisito della disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico ed i limiti al cumulo degli incarichi che possono essere contemporaneamente detenuti.

9.2.2. Composizione quali-quantitativa ottimale

Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa *pro tempore* vigente, dallo Statuto e dalla presente Policy, ciascun organo identifica preventivamente la propria composizione quali-quantitativa ottimale[1], individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini (c.d. analisi preventiva), e verifica successivamente la rispondenza tra questa e quella effettiva risultante dal processo di nomina. In caso di carenze, l'organo competente adotta misure necessarie a colmarle, tra le quali: *a)* modificare gli specifici compiti e ruoli attribuiti agli esponenti, ivi comprese le eventuali deleghe, in modo coerente con gli obiettivi indicati nell'articolo 11; *b)* definire e attuare idonei piani di formazione. Se le misure adottata non sono idonee a ripristinare un'adeguata composizione collettiva dell'organo, quest'ultimo formula all'assemblea raccomandazioni per superare le carenze identificate.

Il Consiglio di Amministrazione uscente, prima della presentazione della lista dei candidati sia da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione sia eventualmente da parte di soci a ciò legittimati e della conseguente nomina degli Amministratori da parte dell'Assemblea, identifica – anche ai sensi dell'art. 12 del Decreto MEF – la propria composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale, tenuto conto tra l'altro degli esiti dell'autovalutazione annuale, ed esprime un parere d'orientamento ai soci.

Sotto il profilo qualitativo, i componenti del Consiglio di Amministrazione devono assicurare:

- consapevolezza dei poteri ed obblighi inerenti alla propria funzione;
- un livello di professionalità adeguato alla complessità operativa e dimensionale della Banca;
- competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate in termini di età,

[1] Unitamente a ciascuna lista dei candidati, devono essere presentate, a pena di ineleggibilità, anche le motivazioni di eventuali differenze nella composizione della lista rispetto alle analisi svolte dal CdA in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale; in mancanza le liste sono considerate come non presentate (cfr. art. 30 Statuto).

genere, provenienza geografica;
- di dedicare tempo e risorse adeguate alla complessità dell'incarico;
- di agire nell'interesse complessivo della Banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati e di operare con autonomia di giudizio senza subire influenze di Soci.

- .

In particolare:

- in caso di nomina effettuata dall'Assemblea:
  - il Consiglio di Amministrazione porta a conoscenza dei Soci in tempo utile la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati ritenuto opportuno a questi fini;
  - le candidature avanzate dai Soci devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono inoltre illustrare le motivazioni di eventuali differenze rispetto alle analisi svolte dal Consiglio in ordine alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale;
  - le candidature avanzate dal Consiglio devono essere corredate di un *curriculum vitae* volto a identificare per quale profilo teorico ciascun candidato risulta adeguato e devono essere corredate del parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica;
  - successivamente alla nomina, nell'ambito del processo di valutazione dell'idoneità degli esponenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 26 del Testo Unico Bancario, il Consiglio di Amministrazione valuta la corrispondenza tra la composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e quella effettivamente risultante dal processo di nomina, dando conto dell'adempiuta verifica nel relativo verbale di accertamento dei requisiti;
- in caso di cooptazione, il Consiglio di Amministrazione rende disponibile ai Soci, in occasione dell'assemblea chiamata ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 2386 del cod. civ.:
  - la composizione quali-quantitativa considerata ottimale, individuando e motivando il profilo teorico dei candidati (ivi comprese le caratteristiche di professionalità e di eventuale indipendenza) ritenuto opportuno a questi fini;
  - il *curriculum vitae* dell'Amministratore cooptato, dal quale si desuma per quale profilo teorico l'amministratore risulta adeguato;
  - il parere degli Amministratori indipendenti circa l'idoneità dell'amministratore che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio abbia identificato per ricoprire la carica.

Gli Amministratori indipendenti svolgono un ruolo consultivo con riferimento alla preventiva individuazione della composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale e alla successiva verifica ed esprimono, in caso di cooptazione dei Consiglieri, il proprio parere sull'idoneità dei candidati che, in base all'analisi svolta in via preventiva, il Consiglio di Amministrazione abbia identificato per ricoprire le cariche.

Il Consiglio di Amministrazione valuta periodicamente l'adeguatezza della propria composizione quali-quantitativa, in virtù di quanto previsto dal successivo paragrafo 9.2.3.

9.2.3. Autovalutazione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si sottopone a un periodico processo di autovalutazione, caratterizzato dalle seguenti finalità:

- assicurare una verifica del corretto ed efficace funzionamento dell'organo e della sua adeguata composizione;

- garantire il rispetto sostanziale delle vigenti disposizioni in tema di governo societario e delle finalità che esse intendono realizzare;
- favorire l'aggiornamento dei regolamenti interni a presidio del funzionamento dell'organo, in modo da assicurare la loro idoneità anche alla luce dei cambiamenti dovuti dall'evoluzione dell'attività e del contesto operativo;
- individuare i principali punti di debolezza, promuoverne la discussione all'interno dell'organo e definire le azioni correttive da adottare;
- rafforzare i rapporti di collaborazione e di fiducia tra i singoli componenti e tra la funzione di supervisione strategica e quella di gestione;
- incoraggiare la partecipazione attiva dei singoli componenti, assicurando una piena consapevolezza dello specifico ruolo ricoperto da ognuno di essi e delle connesse responsabilità.

Il processo di autovalutazione è articolato nelle seguenti fasi: *i)* istruttoria; *ii)* elaborazione della valutazione; *iii)* predisposizione degli esiti della valutazione; *iv)* discussione collegiale degli esiti e identificazione di eventuali misure correttive; *v)* verifica dello stato di attuazione delle iniziative precedentemente assunte.

Il processo di autovalutazione è condotto annualmente, in conformità a quanto previsto da apposito Regolamento del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione.

Il processo di autovalutazione riguarda il Consiglio di Amministrazione nel suo complesso e il contributo apportato da ciascun consigliere ai lavori dell'organo. La valutazione è estesa anche ai comitati interni.

A seguito di tale verifica, il Consiglio individua gli interventi correttivi più adeguati.

Il Consiglio predispone un'apposita relazione volta a illustrare gli eventuali interventi di adeguamento adottati e delle risultanze emerse nel corso dell'attività di autovalutazione, fornendo specifica evidenza delle criticità eventualmente emerse nel tempo.

9.2.4. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che per legge o Statuto sono riservati all'Assemblea. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio quelle espressamente elencate dall'art. 33 dello Statuto, inerenti alla definizione dei piani industriali e finanziari della Banca, degli indirizzi strategici e del relativo assetto organizzativo.

In tale contesto, il Consiglio di Amministrazione assicura il governo dei rischi cui la Banca è esposta, definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della Banca, ne verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze. Il Consiglio di Amministrazione è tra l'altro chiamato a: *i)* valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società, le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni e di gestione del rischio e il generale andamento della gestione; *ii)* approvare i sistemi contabili e di rendicontazione (*reporting*); *iii)* valutare la coerenza del sistema di remunerazione ed incentivazione con i valori e gli obiettivi aziendali, ivi inclusi gli obiettivi di finanza sostenibile che tengono conto, tra l'altro, dei fattori ambientali, sociali e di governance, assicurando che tale sistema non accresca i rischi aziendali; *iv)* supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a votazione palese. La votazione segreta deve invece adottarsi quando si tratti della nomina di persone. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. Nelle votazioni palesi, a parità di voti, prevale il voto di chi presiede; nelle segrete la parità importa reiezione.

9.2.5. Sistema delle deleghe

La Banca si è dotata di un articolato sistema di deleghe, volto a graduare i poteri operativi e gestionali demandati alle singole funzioni e ad assicurare che l'organo con funzione di supervisione strategica non sia investito di questioni che – per il loro contenuto o rilevanza non strategica – possono più efficacemente essere affrontante da altre strutture aziendali.

In particolare, poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente possono essere delegati al Comitato Esecutivo, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ad altri componenti della Direzione Generale, a comitati direzionali, a dipendenti investiti di particolari funzioni e ai Responsabili di Filiale, entro predeterminati limiti di importo graduati sulla base delle funzioni e del grado ricoperto, determinando il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega, nonché la periodicità di rendicontazione periodica circa l'esercizio dei poteri delegati.

Le decisioni assunte dai titolari di deleghe devono essere portate periodicamente a conoscenza degli organi deleganti, anche per importi globali.

9.2.6. Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti o a un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi componenti, determinando in ogni caso il contenuto, i limiti quantitativi o di valore e le eventuali modalità di esercizio della delega.

La nomina da parte del Consiglio di Amministrazione, fra i propri componenti, di un Amministratore Delegato è in ogni caso alternativa a quella del Comitato Esecutivo.

In attuazione di tale previsione, con delibera del 27 luglio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla nomina di un Amministratore Delegato.

L'Amministratore Delegato concorre, insieme al Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle competenze assegnate, ad esercitare la funzione di gestione della Banca.

L'Amministratore Delegato, come previsto dall'art. 35 dello Statuto, è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti

I poteri, le responsabilità e le attribuzioni dell'Amministratore Delegato sono definiti dal Consiglio di Amministrazione; i poteri sono definiti in modo analitico, anche attraverso l'indicazione di limiti quantitativi e di valore e delle modalità di esercizio.

Delle decisioni dell'Amministratore Delegato viene data notizia al Consiglio di Amministrazione attraverso un reporting strutturato delle deleghe esercitate.

All'Amministratore Delegato sono conferite le seguenti principali attribuzioni:

- esercita i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione;
- cura l'attuazione delle delibere, dei piani e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- esercita poteri di proposta nei confronti del Consiglio di Amministrazione, con particolare riferimento agli indirizzi di gestione, alle proposte di piani strategici e di budget, al progetto di bilancio, alle situazioni periodiche e ai principali regolamenti interni;
- esamina l'andamento della gestione della Banca e riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- assicura la coerenza del processo di gestione dei rischi con la propensione al rischio e le politiche di governo dei rischi, avuta anche presente l'evoluzione delle condizioni interne ed esterne in cui opera la Banca;

- è responsabile per l'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'assetto organizzativo, esercitando le azioni di indirizzo e controllo che ritiene opportune al fine di garantire il buon andamento degli affari della Banca;
- pone in essere le iniziative e gli interventi necessari per garantire nel continuo la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del sistema dei controlli interni e porta i risultati delle verifiche effettuate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

L'Amministratore Delegato cumula anche le funzioni di Direttore Generale e in tale veste può essere dipendente della Società.

Poteri, funzioni e responsabilità dell'Amministratore Delegato sono disciplinati in dettaglio nel Regolamento dell'Amministratore Delegato, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

9.2.7. Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha compiti di impulso e di coordinamento dell'attività svolta dalla Banca, promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantendo l'equilibrio di poteri rispetto agli amministratori esecutivi, all'Amministratore Delegato e alla Direzione Generale, e si pone come interlocutore dell'organo con funzioni di controllo e dei comitati interni.

Egli, inoltre, sovrintende alle relazioni esterne e istituzionali, promuove tutte le azioni e adotta tutte le iniziative più opportune per la tutela e la salvaguardia dell'immagine e della reputazione della Società. Per svolgere efficacemente la propria funzione, esercita una sorveglianza sull'andamento degli affari societari e sulla loro rispondenza alle politiche e agli indirizzi strategici della Banca e vigila sulla corretta attuazione delle delibere assunte, specie nei rapporti con l'Autorità di Vigilanza. Il Presidente ha un ruolo non esecutivo e non svolge, neppure di fatto, funzioni gestionali, salva la possibilità di adottare in via d'urgenza – su proposta vincolante dell'Amministratore Delegato, se nominato, o del Direttore Generale – le deliberazioni in materia di erogazione del credito e di gestione corrente di competenza del Consiglio di Amministrazione, riferendo a quest'ultimo in occasione della prima seduta utile.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione convoca il Consiglio di Amministrazione e ne stabilisce l'ordine del giorno; egli, inoltre, garantisce l'efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il Consiglio di Amministrazione siano il risultato di un'adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i Consiglieri, favorendo in particolare l'apporto e il contributo dei Consiglieri non esecutivi. A tal fine, egli verifica che tutti i Consiglieri siano correttamente informati sulle convocazioni e sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Con riferimento al procedimento di autovalutazione e ai piani di formazione, inoltre, il Presidente assicura che:

- il processo di autovalutazione sia svolto con efficacia e coerenza rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio;
- siano adottate le necessarie misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate;
- la Banca predisponga e attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi, nonché, quando necessari, piani di successione delle posizioni di vertice dell'esecutivo.

9.2.8. Comitati endo-consiliari

In conformità a quanto previsto dalla Circolare 285, lo Statuto regola la costituzione di un Comitato Rischi composto da 3 (tre) a 5 (cinque) Amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti, stabilmente incaricato di svolgere funzioni di supporto al Consiglio in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

Compito precipuo del Comitato Rischi è garantire la coerenza nella determinazione degli indirizzi delle politiche di gestione dei rischi, nonché di assumere un ruolo propositivo nell'ambito della individuazione

dei rischi, con particolare riferimento a quelli "nuovi", connessi con le evoluzioni dello scenario di sviluppo strategico della Banca.

I compiti e le funzioni svolti dal Comitato Rischi in materia di sistema dei controlli interni e di gestione e controllo dei rischi sono disciplinati da un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 luglio 2014 e revisionato in data 19 dicembre 2019.

In virtù dell'art. 33 dello Statuto, l'organo con funzione di supervisione strategica ha istituito un ulteriore comitato, interno al Consiglio di Amministrazione, denominato Comitato ESG con funzioni consultive, propositive ed istruttorie, determinandone la composizione e i compiti ed approvandone il relativo regolamento.

Il Comitato, composto da 3 membri scelti tra i componenti del Consiglio di Amministrazione, supporta l'organo con funzione di supervisione strategica nella valutazione e nell'approfondimento delle tematiche di Sostenibilità (ESG) connesse all'esercizio dell'attività della Banca e nell'approvazione delle linee strategiche e delle politiche in materia di sostenibilità.

Il Regolamento che disciplina la composizione e la nomina, le modalità di funzionamento, i compiti e i poteri del Comitato ESG è stato approvato in data 26 maggio 2023.

9.3. Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi, che durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del relativo incarico e sono rieleggibili. Vengono, inoltre, nominati 2 (due) sindaci supplenti che subentrano ai membri effettivi nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto.

L'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale con le modalità previste dallo Statuto, determinandone gli emolumenti. I Sindaci devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dalla legge.

Al fine di garantire la rappresentanza, nell'organo con funzioni di controllo, delle diverse componenti della compagine sociale, all'elezione del Collegio Sindacale si procede mediante voto di lista. In particolare, ai sensi dell'art. 43 dello Statuto, in caso di presentazione di più liste, dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente e precisamente il candidato indicato al primo posto, nella sezione di riferimento per ciascuna carica, di tale lista.

In caso di morte, rinunzia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra, fino alla successiva Assemblea, il Sindaco supplente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, tratto dalla lista di appartenenza del Sindaco cessato.

Il Collegio Sindacale vigila in modo autonomo e indipendente sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Banca.

Il Collegio Sindacale è parte integrante del complessivo sistema di controllo interno e svolge le funzioni stabilite dalla disciplina di settore applicabile. Lo stesso ha la responsabilità di vigilare sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni, è tenuto a verificare l'efficacia di tutte le strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli interni e l'adeguato coordinamento delle medesime.

Pur risultando privo di poteri gestori, il Collegio Sindacale esprime altresì il proprio parere sulle decisioni riguardanti la nomina o la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo interno, di conformità alle norme e di gestione dei rischi, nonché su ogni decisione inerente la definizione degli elementi essenziali del sistema dei controlli interni.

In ragione dell'importanza che i menzionati compiti rivestono a fini di vigilanza, in linea con quanto statuito dall'articolo 52 del Testo Unico Bancario, i Sindaci sono tenuti ad informare senza indugio la Banca d'Italia qualora, durante il compimento delle proprie verifiche, riscontrino fatti o atti tali da costituire un'irregolarità nella gestione della Banca o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria. Ai medesimi soggetti compete, inoltre, l'onere di segnalare al Consiglio di Amministrazione le carenze e le irregolarità eventualmente riscontrate, richiedendo l'adozione di idonee misure correttive e verificandone tempo per tempo l'efficacia.

Il Collegio Sindacale svolge annualmente un'autovalutazione sulla propria composizione e sul proprio funzionamento, ispirata alle medesime finalità del processo di autovalutazione del Consiglio di Amministrazione, secondo modalità che l'organo ritiene coerenti con le proprie caratteristiche; il Presidente del Collegio Sindacale assicura che tale processo sia svolto con efficacia e che siano adottate misure correttive previste per far fronte a eventuali carenze.

I risultati dell'autovalutazione sono portati a conoscenza del Consiglio di Amministrazione alla prima seduta utile.

9.4. Collegio dei Probiviri

L'Assemblea ordinaria nomina ogni triennio, fra i soci, 3 (tre) Probiviri effettivi e 2 (due) supplenti.

Il Collegio ha la funzione di perseguire la bonaria composizione delle liti che dovessero insorgere tra Socio e la Banca. Esso regola lo svolgimento della propria attività nel modo che ritiene opportuno senza vincolo di formalità procedurali.

Sui ricorsi di cui all'art. 9 dello Statuto il Collegio, integrato di volta in volta con un rappresentante dell'aspirante Socio, si esprime entro 30 (trenta) giorni. Su motivata richiesta del Collegio, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda di ammissione con decisione non appellabile.

Lo Statuto disciplina le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri.

9.5. Direzione Generale

La Direzione Generale è composta dal Direttore Generale e da uno o più Vice Direttori Generali, di cui 1 (uno) con funzioni vicarie, nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina le attribuzioni.

Il Direttore Generale, nel rispetto dei poteri conferitigli e degli indirizzi fissati dal Consiglio di Amministrazione, nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento e controllo delle attività esecutive, provvede alla gestione di tutti gli affari correnti; esercita i poteri in materia di erogazione del credito, di spesa e di operazioni finanziarie nei limiti assegnatigli; sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle reti e dei servizi; avvia autonomamente le azioni giudiziarie urgenti e opportune per assicurare il recupero dei crediti sottoponendole per la ratifica agli Organi competenti.

Il Direttore Generale è il capo del personale. Ha il potere di proposta in materia di assunzioni, promozioni e revoche, esercita i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione in materia di gestione delle risorse umane e sospende provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone tempestivamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione per le eventuali deliberazioni.

Nell'ambito del modello di Governance ESG adottato dalla Banca, le Vice Direzioni Generali rappresentano le strutture di coordinamento (c.d. «cabine di regia») che, coerentemente a quanto previsto dalla vigente normativa, integrano i fattori ambientali, sociali e di governance nelle attività delle altre strutture operative.

La Vice Direzione Generale - Operations ha la diretta responsabilità di sovrintendere e coordinare l'attività di integrazione delle tematiche ESG nell'operatività delle Unità Organizzative a suo riporto, al fine di garantire gli adempimenti interni ed intraprendere le iniziative inerenti alla Banca in ambito sostenibilità.

La Vice Direzione Generale – Commerciale ha la diretta responsabilità di sovrintendere e coordinare l'attività di integrazione delle tematiche ESG nell'operatività delle Unità Organizzative a suo riporto per quanto riguarda i processi commerciali, di investimento e creditizi, al fine di garantire i corretti adempimenti in ambito sostenibilità.

9.5.1. Comitati Direzionali

Nell'ambito dell'Organizzazione aziendale sono istituiti i seguenti Comitati Direzionali, le cui regole di funzionamento (in termini di composizione, modalità di convocazione, validità delle riunioni, verbalizzazione dei lavori e monitoraggio *action plan*) sono definite nel Regolamento dei Servizi della Banca.

Il menzionato Regolamento dei Servizi prevede attualmente i seguenti Comitati Direzionali, con funzioni propositive, consultive e istruttorie nei confronti del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, del Comitato Rischi e della Direzione Generale e per taluni con anche funzioni deliberative:

- Comitato di Direzione Generale
- Comitato Crediti con Amministratore Delegato
- Comitato Crediti
- Comitato Watchlist
- Comitato Finanza
- Comitato Monitoraggio Rischi e Sostenibilità
- Comitato Rete Commerciale
- Comitato Sviluppo Prodotti
- Comitato di Crisi

10.Funzioni di Controllo

In conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, la Banca si è dotata di un sistema di controlli interni, disciplinato da uno specifico Regolamento, nel cui ambito sono inserite le seguenti Funzioni:

- Revisione Interna (Direzione *Internal Audit*);
- Conformità e Antiriciclaggio (Direzione *Compliance e Antiriciclaggio*);
- Controllo rischi (Direzione *Risk management*);
- Controllo dei Rischi ICT e di Sicurezza (Direzione *Risk Management e* Direzione *Compliance e Antiriciclaggio)*
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 8 giugno 2001, n, 231.

Fermo restando il potere del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di richiedere alle funzioni di controllo interno notizie e informazioni, nonché lo svolgimento di specifiche verifiche, ciascuna funzione informa periodicamente il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale in merito all'attività svolta e ad eventuali criticità riscontrate, ed esercita i propri compiti nel rispetto della vigente normativa e delle regole fissate dai rispettivi Regolamenti, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Tra gli elementi caratterizzanti il sistema delineato, vi sono:

- l'impianto normativo: il sistema delle deleghe, il Regolamento dei Servizi; gli ordini di direzione, le circolari ed i manuali delle strutture centrali; la Policy "Protezione dei dati personali"; il Regolamento

attuativo del modello ex D. Lgs. 231/01, il documento programmatico per la sicurezza dei dati; il Codice etico; il Codice di comportamento, la Policy "Operazioni con soggetti collegati", ecc.;

- le strutture di controllo e di gestione dei rischi: Direzione *Internal Audit*, Direzione *Compliance e Antiriciclaggio,* Direzione *Risk Management*, incaricati ai controlli interni della rete (Coordinatori Operativi e/o altri addetti incaricati);
- il sistema informativo (controlli automatici);
- il sistema di flussi informativi (reporting): i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali assicurano a tali soggetti la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio.

In linea con quanto previsto dall'art. 33 dello Statuto, la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità e di controllo dei rischi è riservata al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. A tali organi compete inoltre, ciascuno nei limiti delle competenze fissate dalla vigente normativa di settore, il monitoraggio e coordinamento del complessivo sistema dei controlli interni di cui la Banca si è dotata.

Il sistema dei controlli è articolato su tre livelli coinvolgendo, con diversi ruoli e responsabilità, tutto il personale.

10.1. Controlli di primo livello (controlli di linea)

Sono controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali, svolti sia da chi mette in atto una determinata attività, sia da chi ne ha la responsabilità di supervisione. Tutte le funzioni aziendali eseguono tali controlli durante lo svolgimento delle proprie attività giornaliere.

Detti controlli sono fondamentali, perché sono in grado di prevenire il "rischio" e, quindi, bloccare l'operazione rischiosa sul nascere. Coinvolgono tutte le operazioni, specie quelle particolari (forzate, autorizzate, con sblocco, annullate, stornate, anomale ecc.), o specificamente previste dalla legge (es. controlli in materia di riciclaggio, usura, *privacy*, responsabilità amministrativa degli enti, ecc.).

I controlli di linea definiti dalla Banca sono articolati in:

- **Controlli di linea di prima istanza**: si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti da chi mette in atto una determinata attività;
- **Controlli di linea di seconda istanza**: si tratta di controlli di carattere procedurale, informatico, comportamentale, svolti da chi ne ha responsabilità di supervisione (c.d. *ownership* di processo). Gli stessi possono essere a loro volta distinti in:
  - *Controlli di II istanza-funzionali*: posti in essere da strutture aziendali indipendenti rispetto alle strutture oggetto di controllo. Essi includono i controlli funzionali eseguiti nell'ambito delle attività specialistiche di *back-office* o supporto (es. controlli eseguiti da unità di *back office* sull'operatività della Rete);
  - *Controlli di II istanza-gerarchici*: posti in essere da ruoli aziendali gerarchicamente sovraordinati rispetto a quelli responsabili dell'avvio dell'operazione (es. controlli eseguiti dai Responsabili di Rete sull'operatività posta in essere dagli operatori, ad essi sottoposti gerarchicamente).

La declinazione dei controlli di linea nella Banca è basata su:

- una chiara responsabilizzazione dei soggetti coinvolti;
- la corretta e completa individuazione dei presidi di controllo da adottare;
- l'adozione di un impianto robusto e sinergico dal punto di vista metodologico e organizzativo.

In particolare, i controlli di linea sono disciplinati nell'ambito delle disposizioni interne (*policy*, regolamenti, manuali operativi, circolari, altre disposizioni, ecc.) che devono declinare le attività di controllo (in termini

di responsabilità, obiettivi dei controlli, modalità operative, tempistiche di realizzazione, ecc.) ed assegnare, conseguentemente, specifici compiti e responsabilità.

L'efficacia e l'efficienza dei controlli di linea, viene verificata costantemente dalla Direzione *Internal Audit*, sia attraverso l'esame dei *report* mensili, sia in sede di *audit*.

10.2. Controlli di secondo livello (controlli sui rischi e sulla conformità)

Hanno l'obiettivo di concorrere alla definizione delle metodologie di misurazione dei rischi, di misurare l'esposizione alle singole fattispecie dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti operativi assegnati, di controllare la coerenza dell'operatività delle singole aree produttive con gli obiettivi di rischio-rendimento assegnati.

Detti controlli sono anche volti a prevenire e presidiare il rischio che l'operatività della Banca non sia conforme alle norme.

Tali controlli sono eseguiti da specifiche funzioni, distinte da quelle operative. In particolare, le funzioni preposte a tali controlli nella Banca sono la Direzione *Compliance* e Antiriciclaggio e la Direzione *Risk Management*.

Direzione Risk Management

La *Direzione Risk Management* riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione. I suoi compiti principali sono quelli di collaborare alla definizione e all'attuazione del *Risk Appetite Framework* (RAF) e delle relative politiche di governo dei rischi, nonché di garantire un adeguato processo di gestione dei rischi, inteso come l'insieme delle regole, procedure, risorse e attività volte a identificare, misurare, monitorare, prevenire e attenuare i rischi assunti dalla Banca.

In particolare:

- verifica nel continuo l'adeguatezza del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;
- individua, misura e monitora i rischi creditizi, finanziari e operativi, nonché tutti quelli afferenti al "secondo pilastro";
- monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla Banca e la sua coerenza con gli obiettivi prefissati nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture in relazione all'assunzione delle varie tipologie di rischio; verifica inoltre l'adeguatezza e l'efficacia delle misure prese per rimediare alle carenze riscontrate nel processo di gestione dei rischi;
- è responsabile dello svolgimento delle attività del processo di adeguatezza patrimoniale (ICAAP) e dell'Informativa al Pubblico (Pillar III);
- è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che costituiscono il processo di gestione dei rischi, nonché nella fissazione dei limiti operativi all'assunzione delle varie tipologie di rischio;
- verifica l'adeguatezza del RAF;
- fermo restando quanto previsto nell'ambito della disciplina dei sistemi interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei suddetti sistemi, anche se utilizzati ai fini gestionali assicurando altresì che gli stessi siano sottoposti a back testing e stress testing periodici. Assicura, inoltre, la coerenza dei citati sistemi di misurazione con i processi e le metodologie di valutazione delle attività aziendali, coordinandosi con le Strutture aziendali interessate;
- definisce metriche comuni di valutazione dei rischi operativi coerenti con il RAF, coordinandosi con la Direzione *Compliance e Antiriciclaggio* e con la Direzione *Organizzazione e Back Office*;

- definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la Direzione *Compliance e Antiriciclaggio* e le Funzioni aziendali maggiormente esposte;
- definisce metodologie e strumenti di presidio dei rischi ESG, coordinandosi con la Direzione *Internal Audit* e la Direzione *Compliance e Antiriciclaggio* per l'attivazione di flussi informativi sulle attività di controllo di competenza;
- coadiuva gli Organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorandone le variabili significative. A tal riguardo relativamente al processo di pianificazione strategica, fornisce evidenze consuntive e prospettiche sull'esposizione ai rischi; partecipa inoltre al processo di capital allocation nonché alla definizione delle strategie di accantonamento e di pricing;
- analizza i rischi dei nuovi i prodotti e servizi e di quelli derivanti dall'ingresso in nuovi segmenti operativi e di mercato;
- fornisce pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle Operazioni di Maggiore Rilievo (OMR) eventualmente acquisendo, in funzione della natura dell'operazione, il parere di altre Funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rischi;
- assicura il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale delle singole esposizioni creditizie (sia *in bonis*, che deteriorate) rispetto alle esigenze di controllo, gestione e mitigazione del rischio di credito, con particolare riferimento agli status, agli accantonamenti e al processo di recupero;
- cura la misurazione dei rischi, inclusi anche quelli di mercato, sottostanti alle relazioni con Soggetti Collegati. In particolare, calcola trimestralmente il livello delle attività di rischio nei confronti di ciascun gruppo di Soggetti Collegati ed il corrispondente margine rispetto al limite prudenziale per tempo vigente.

La Direzione Risk Management costituisce, unitamente alla Direzione Compliance e Antiriciclaggio, la funzione di controllo di II livello per la gestione dei rischi ICT e di sicurezza ai sensi della circolare 285 / 2013 (40° aggiornamento). In tale ambito è responsabile del monitoraggio e del controllo dei rischi ICT e di sicurezza, nonché della verifica dell'aderenza delle operazioni ICT al sistema di gestione dei rischi ICT e di sicurezza.

Direzione Compliance e Antiriciclaggio

In materia di conformità, la *Direzione Compliance e Antiriciclaggio* della Banca, in coerenza con quanto previsto dalla normativa, ha lo scopo di prevenire e gestire il rischio di non conformità, definito dalla normativa di vigilanza come «*il rischio di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, perdite finanziarie rilevanti o danni di reputazione in conseguenza di violazioni di norme imperative (di legge, regolamenti) ovvero di autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina)*».

La *Direzione Compliance e Antiriciclaggio* riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione *Compliance* e Antiriciclaggio presiede, secondo un approccio *risk based*, alla gestione del rischio di non conformità alle norme con riguardo a tutta l'operatività aziendale, verificando che le procedure interne siano adeguate a prevenire tale rischio. In particolare:

- presidia direttamente e autonomamente gli ambiti normativi ritenuti maggiormente rilevanti dal Consiglio di Amministrazione. Le norme considerate maggiormente rilevanti ai fini del rischio di non conformità sono, in via generale, quelle che riguardano l'esercizio dell'attività di intermediazione, la gestione dei conflitti d'interesse, la trasparenza nei confronti della clientela e in generale la disciplina posta a tutela del consumatore;
- per le altre tematiche di conformità, si avvale del supporto dei cd. "presidi specialistici di *compliance*" (strutture di controllo di primo livello, seconda istanza), ossia delle strutture aziendali formalmente

incaricate di assicurare, nel continuo, la conformità delle attività e dei processi di competenza alla normativa esterna ed interna di riferimento.

I principali compiti della direzione sono:

- l'identificazione nel continuo delle norme applicabili alla Banca e la misurazione/valutazione del loro impatto sulle strategie aziendali, sui piani di *business*, sulla struttura organizzativa, sui processi e procedure aziendali;
- la consulenza e assistenza nei confronti degli Organi aziendali della Banca in tutte le materie in cui assuma rilievo il rischio di non conformità, nonché la collaborazione nell'attività di formazione del personale sulle disposizioni applicabili alle attività svolte, al fine di diffondere una cultura aziendale improntata ai principi di onestà, correttezza e rispetto dello spirito e della lettera delle norme; a tal fine la Direzione Compliance e Antiriciclaggio partecipa, di concerto con la Direzione Risorse, a strutturare il Piano annuale della formazione rivolta ai dipendenti e all'erogazione di interventi formativi rivolti a questi ultimi;
- l'ausilio alle diverse strutture aziendali per la definizione delle metodologie di valutazione dei rischi di non conformità alle norme;
- il monitoraggio del rischio di non conformità alle norme, anche mediante l'interazione con le altre Funzioni aziendali di controllo della Banca (Internal Audit e Risk Management) ovvero con altre strutture deputate ai controlli per lo scambio di elementi valutativi/informativi;
- le verifiche *in loco* e a distanza finalizzate ad accertare l'adeguatezza e l'efficacia dei presidi definiti a fronte del rischio di non conformità, effettuando specifiche attività di testing sulle strutture aziendali centrali e periferiche della Banca;
- l'individuazione di idonee procedure per la prevenzione del rischio rilevato, con possibilità di richiederne l'adozione e la successiva verifica della loro adeguatezza e corretta applicazione;
- la proposta di modifiche organizzative e procedurali finalizzata ad assicurare adeguato presidio dei rischi di non conformità identificati;
- la verifica dell'efficacia degli adeguamenti organizzativi (strutture, processi, procedure anche operative e commerciali) adottati dalla Banca per la prevenzione ed il contenimento del rischio di conformità;
- la verifica della coerenza del sistema premiante e incentivante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto, del codice etico o ulteriori standard di condotta applicabili alla Banca;
- la verifica che i processi aziendali inerenti ai servizi di investimento siano dotati di adeguati controlli a presidio del rischio di non conformità;
- il supporto, mediante valutazioni alle strutture interessate, al fine di garantire la prevenzione e la corretta gestione dei conflitti di interesse mediante adeguati presidi.

In materia di Antiriciclaggio, la Direzione Compliance e Antiriciclaggio ha il compito di prevenire e contrastare la realizzazione di operazioni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo verificando che le procedure interne siano coerenti con le norme di eteroregolamentazione in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo e con quanto disposto dalla regolamentazione interna.

In particolare a tale Direzione spetta:

- identificare le norme applicabili in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e valutare il loro impatto sui processi e sulle procedure interne;
- collaborare nella definizione dei presidi organizzativi e di controllo finalizzati a prevenire il contrasto del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e verificarne l'efficacia nel tempo, proponendo interventi di miglioramento laddove ritenuti necessari;

- verificare l'affidabilità del sistema informativo di alimentazione dell'archivio unico informatico aziendale;
- prestare consulenza e assistenza agli Organi aziendali e all'Alta direzione in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo;
- valutare *ex ante* la conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo di tutti i progetti innovativi (inclusa l'operatività in nuovi prodotti/servizi mercati);
- trasmettere mensilmente all'Unità di Informazione Finanziaria istituita presso la Banca d'Italia (UIF) i dati aggregati concernenti le registrazioni nell'Archivio Unico Informatico della Banca;
- curare, in raccordo con le altre Funzioni aziendali competenti in materia di formazione, la predisposizione di un adeguato piano di formazione, finalizzato a conseguire un aggiornamento su base continuativa del personale dipendente e dei collaboratori;
- verificare l'adeguatezza dei sistemi e delle procedure interne in materia di obblighi di adeguata verifica della clientela e di registrazione;
- verificare l'adeguatezza del processo di rafforzata verifica della clientela condotto dalle strutture di linea;
- collaborare alla predisposizione dei flussi informativi previsti dal Regolamento del Sistema dei Controlli Interni. In particolare, almeno una volta l'anno, la Direzione presenta agli Organi aziendali una relazione sulle iniziative intraprese, sulle disfunzioni accertate e sulle relative azioni correttive da intraprendere nonché sull'attività formativa del personale.

La Direzione Compliance e Antiriciclaggio costituisce, unitamente alla Funzione Risk Management, la funzione di controllo di II livello per la gestione dei rischi ICT e di sicurezza ai sensi della circolare 285 / 2013 (40° aggiornamento). In tale ambito **svolge**:

- la valutazione (anche tramite la partecipazione diretta) della compliance dei progetti in ambito ICT al fine di garantirne la corretta elaborazione e sviluppo in coerenza con i requisiti normativi;
- la consulenza e la predisposizione di pareri di natura normativa di interesse per la Banca in ambito ICT;
- l'attività di risk assessment sugli ambiti normativi di competenza e, secondo un approccio risk based, la verifica di adeguatezza ed efficacia di processi, procedure, standard, strutture aziendali e misure adottate per assicurare l'adempimento degli obblighi normativi in ambito ICT, valutando i relativi presidi informatici previsti e monitorando lo stato di avanzamento dei piani di azione di mitigazione definiti;
- valutazioni sulla conformità della fornitura ICT da parte di soggetti terzi e sui potenziali rischi ad essa associati.

10.3. Controlli di terzo livello

Direzione *Internal Audit*

La Direzione *Internal Audit* ha il compito di controllare, in un'ottica di controlli di terzo livello (anche con verifiche in loco), il regolare andamento dell'operatività e l'evoluzione dei rischi e di valutare la completezza, funzionalità ed adeguatezza della struttura organizzativa e delle altre componenti del Sistema dei Controlli Interni, portando all'attenzione degli Organi aziendali i possibili miglioramenti.

La Direzione *Internal Audit* riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione.

La Direzione *Internal Audit* svolge un'attività di supporto e assistenza nei confronti del Collegio Sindacale e informa lo stesso di tutte le tematiche e carenze rilevanti e di eventuali problematiche, nonché collabora con la società di revisione esterna.

Alla Direzione *Internal Audit* sono attribuiti tutti i compiti stabiliti dalla normativa, quali:

- la valutazione della completezza, adeguatezza, affidabilità e funzionalità del complessivo Sistema dei Controlli Interni;
- la valutazione dell'efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello schema complessivo e la conformità dell'operatività aziendale al RAF;
- la verifica della regolarità delle diverse attività aziendali, incluse quelle esternalizzate, e l'evoluzione dei rischi sia nella Direzione Generale della Banca, sia nelle strutture periferiche;
- la verifica dell'adeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo, con riguardo ai profili di impianto e di funzionamento;
- la verifica del monitoraggio della conformità alle norme dell'attività di tutti i livelli aziendali;
- la verifica del rispetto, nei diversi settori operativi, dei limiti previsti dai meccanismi di delega;
- la produzione di informativa tempestiva per gli Organi aziendali su ogni violazione o carenza rilevante riscontrate.

Per un più efficace svolgimento dei propri compiti la Direzione è strutturata in due servizi – Servizio *Audit* Operativi e Servizio *Audit* Specialistici, cui spetta, rispettivamente:

- effettuare, in un'ottica *risk based* e *process oriented*, le verifiche presso le Unità periferiche, le Strutture Centrali e attività esternalizzate
- effettuare gli interventi specialistici di revisione interna, quali le verifiche sul RAF, sul processo ICAAP e di informativa al pubblico, sui sistemi di remunerazione e di incentivazione, sul processo di gestione del rischio liquidità, in tema di ICT, ecc.

10.4. Organismo di vigilanza ai sensi del D.L.gs. 231/2001

A seguito dell'emanazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 riguardante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, la Banca esegue tutte le attività finalizzate all'adozione, alla gestione ed alla implementazione di modelli rispondenti ai requisiti prescritti dal predetto decreto e conformi alle "Linee guida" emanate dall'ABI.

I comportamenti di Amministratori, Personale Dipendente e Collaboratori esterni devono essere ispirati ai principi generali e alle regole di comportamento riportati nel "Codice Etico ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001".

In particolare, la Banca si è dotata di un "Modello di prevenzione dei reati previsti dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (e successive integrazioni e modificazioni)" che, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, è stato recepito nella normativa aziendale.

Ai sensi di tale decreto legislativo, è stato istituito un Organismo di Vigilanza che vigila sul funzionamento e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione di cui si è dotata la banca per prevenire i reati rilevanti ai fini dello stesso decreto. Le funzioni di OdV sono svolte da apposito Comitato di Vigilanza.

Il modello prevede, tra l'altro, un apposito sistema di controllo che, anche attraverso periodiche verifiche condotte dalla Direzione *Internal Audit*, si prefigge di conseguire l'osservanza di tutte le regole comportamentali e procedurali, dettate dallo stesso modello per lo svolgimento delle attività risultate sensibili alla commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché di assicurare il costante adeguamento del modello all'evoluzione normativa ed operativa della Banca.

Il Sistema di controllo specifico è basato sulla:

- nomina dei Responsabili delle singole unità operative a "responsabili interni *ex* 231/01";
- configurazione formale delle procedure adottate per l'esecuzione delle diverse fasi delle attività giudicate "sensibili" alla commissione degli illeciti previsti dal Decreto;

- previsione delle c.d. "operazioni sospette", che i singoli addetti devono segnalare direttamente all'OdV eventualmente anche senza seguire l'ordine gerarchico;
- configurazione di un apposito sistema disciplinare.

Conformemente alle indicazioni del Modello di prevenzione adottato dalla Banca, ciascuna Struttura interessata svolge gli specifici compiti assegnatigli e, inoltre, segnala con immediatezza le proposte di modifica al Modello, in conseguenza di innovazioni e/o modifiche procedurali intervenute.

La Direzione *Internal Audit* effettua verifiche periodiche con l'obiettivo di riscontrare l'adeguatezza del modello, nonché la sua concreta applicazione nell'ambito della Banca. Verifica, altresì, la conformità delle operazioni poste in essere a quanto stabilito dal modello.

10.5. Revisione legale dei conti

In conformità a quanto previsto dallo Statuto e dalla vigente normativa, il controllo contabile è affidato dalla Banca a una società di revisione, su incarico conferito dall'Assemblea. Alla società di revisione compete di verificare, nel corso dell'esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico ha la durata di nove esercizi, con scadenza alla data della successiva assemblea convocata ai sensi dell'art. 2364, ultimo comma, del codice civile. L'incarico non può essere rinnovato o nuovamente conferito se non siano decorsi almeno tre esercizi dalla data di cessazione del precedente incarico. L'incarico può essere revocato solo per giusta causa con deliberazione dell'Assemblea dei Soci, sentito il Collegio Sindacale, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico a un'altra Società di revisione legale.

Il Collegio sindacale accerta l'adeguato coordinamento di tutte le funzioni e strutture coinvolte nel sistema dei controlli interni, ivi compresa la Società di revisione incaricata della revisione legale dei conti, promuovendo, se del caso, gli opportuni interventi correttivi. A tal fine il Collegio sindacale e la società di revisione si scambiano senza indugio i dati e le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

11.Operazioni con Soggetti Collegati

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 e del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 in materia di "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati" il Consiglio di Amministrazione della Banca, al fine di presidiare il potenziale conflitto di interesse con riferimento alle operazioni poste in essere dal "personale più rilevante" (come identificato nella Policy "Politiche di remunerazione ed incentivazione") ha approvato la Policy "Operazioni con soggetti collegati".

La Policy disciplina l'identificazione, l'approvazione e l'esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti e applicabili.

La Policy adottata dalla Banca, pertanto, disciplina la procedura e la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati in modo da assicurare:

- la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate;
- il calcolo dei limiti prudenziali delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati;
- l'individuazione delle procedure per la corretta allocazione delle risorse al fine di tutelare adeguatamente i terzi da condotte espropriative;

- il monitoraggio in via continuativa dei limiti e la gestione dei casi di superamento;
- la definizione degli assetti organizzativi e dei controlli interni che consentano di individuare le responsabilità degli organi e i compiti delle funzioni aziendali, rispetto agli obiettivi di prevenzione e gestione del conflitto di interesse, nonché agli obblighi di censimento dei soggetti collegati e di controllo dell'andamento delle esposizioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha costituto il Comitato Rischi al quale sono state assegnate le attività demandate al Comitato Amministratori Indipendenti dalla delibera Consob 12 marzo 2010, n. 17221, e dal titolo V — Capitolo 5 della Circolare 263 e successive modifiche e integrazioni.

La Banca si è dotata anche di una procedura interna informatizzata, c.d. "Registro dei Soggetti Collegati", che consente il censimento e l'aggiornamento di tutti i Soggetti Collegati con la Banca stessa, per le finalità di monitoraggio delle operazioni e di adempimento delle prescrizioni normative.

La Banca valuta i rischi connessi con l'operatività verso i Soggetti Collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interesse), se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP).

Le politiche interne definite dalla Banca in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati mirano a:

- individuare i settori di attività e le tipologie di rapporti in relazione ai quali possono determinarsi conflitti di interesse;
- stabilire come vengono fissati i livelli di propensione al rischio coerenti con il profilo strategico e le caratteristiche organizzative della Banca;
- disciplinare i processi organizzativi per identificare i Soggetti Collegati e le relative transazioni;

  individuare i compiti delle funzioni di controllo. La Policy in parola è pubblicata sul sito web istituzionale della Banca (www.bppb.it) nella sezione Scopri BPPB → Governance

12.Sistemi di incentivazione e remunerazione

La Banca ha definito ed adottato una propria politica retributiva e di incentivazione del personale, improntata a criteri di prudenza nella quantificazione dei costi complessivi, onde evitare oneri economici non in linea con le *performance* aziendali e gli indici di settore, riferiti questi ultimi ad aziende similari per numero e dislocazione territoriale degli sportelli.

Tali politiche stabiliscono la struttura e i criteri di remunerazione e incentivazione per amministratori, sindaci, dipendenti e collaboratori della Banca. In particolare, sono definiti i ruoli e le responsabilità dell'Assemblea, del Consiglio, del Comitato Rischi, nonché delle diverse funzioni aziendali coinvolte nel processo.

13.Flussi informativi

La circolazione di informazioni tra gli organi sociali e al loro interno è condizione imprescindibile affinché siano effettivamente realizzati gli obiettivi di efficienza della gestione e efficacia dei controlli.

Al fine di rispettare le indicazioni fornite dalla Circolare 285, la Banca ha predisposto, nei regolamenti degli organi e delle funzioni, un insieme adeguato di flussi informativi, che vengono raccolti nel Regolamento dei flussi informativi, curato dalla Direzione Generale e in cui si descrive la circolazione di informazioni tra gli organi e le funzioni di controllo della Banca. Il Regolamento dei flussi informativi viene annualmente portato all'attenzione del Consiglio di Amministrazione con evidenza delle modifiche rilevanti intervenute.

14.Piani di formazione

I membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché i responsabili delle principali funzioni aziendali partecipano alle attività previste dal piano di formazione che la Banca adotta al fine di assicurare che il bagaglio di competenze tecniche degli stessi, necessario per svolgere con consapevolezza il proprio ruolo, sia preservato nel tempo. In caso di nuove nomine, inoltre, la Banca predispone programmi di formazione specifici, volti a favorire l'inserimento dei nuovi membri.

15.Revisione del Progetto di Governo Societario

Il presente documento viene aggiornato in caso di modifiche rilevanti e sottoposto all'approvazione del Consiglio di Amministrazione su parere favorevole del Collegio Sindacale.

In caso di modifiche che riguardino il sistema di amministrazione e controllo prescelto dalla Banca, il presente documento deve essere approvato dall'Assemblea dei Soci e inviato a Banca d'Italia, unitamente alla richiesta di accertamento relativa alle modifiche statutarie.

16.Modalità di diffusione al pubblico

La Banca cura la pubblicazione del presente documento, sul proprio sito *web*, in adempimento degli obblighi di informativa al pubblico previsti dalla Circolare 285.

La Banca tiene inoltre il presente documento a disposizione della Banca d'Italia.